SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 1618

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BATTISTI, SERVELLO, NOVI, CASTAGNETTI, IANNUZZI, DEBENEDETTI, MEDURI, FRAU e RAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

Istituzioni in rete: disposizioni per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio telematico

Onorevoli Senatori. – Questo disegno di legge fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da «Radicali Italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori. Queste proposte non hanno ottenuto le cinquantamila firme previste dall'articolo 71 della Costituzione anche perchè, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico, il sistema dell'informazione non ha messo i cittadini nella condizione di conoscere per deliberare. Per questo motivo i 196 parlamentari si sono impegnati a presentare alle Camere quelle proposte di legge, pur senza condividerle nel merito, ma interpretando il proprio atto come attività di servizio nei confronti delle decine di migliaia di cittadini che avevano apposto la propria firma, e nei confronti del numero imprecisabile di cittadini che avrebbero firmato ove fossero stati messi nella condizione di scegliere.

Anche la presente relazione quindi rispecchia le idee e le opinioni dei cittadini che hanno firmato la proposta di iniziativa popolare e non necessariamente corrisponde alle idee dei parlamentari che hanno sottoscritto la presente proposta, la cui presentazione risponde anzitutto alla medesima logica di servizio appena descritta.

«Onorevoli senatori, il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia: la trasparenza delle attività della Pubblica amministrazione e la possibilità, per ogni cittadino, di accedere ai diversi momenti della vita delle istituzioni. La pubblicità delle attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia, perchè solo attraverso la

conoscenza dei processi decisionali i cittadini possono esercitare consapevolmente e concretamente i poteri politici loro attribuiti dalla Costituzione. Allo stesso modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire l'accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.

Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono nei fatti inattuati o affidati prevalentemente alla mediazione e, troppo spesso, alle distorsioni dei mezzi di comunicazione di massa. La pubblicità delle sedute e degli atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi elettivi e giurisdizionali nonchè di ottenere copia di qualsiasi atto o documento della Pubblica amministrazione.

Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità non può essere garantito solo attraverso l'accesso "fisico" di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi istituzionali, ma deve comportare la trasmissione audiovisiva delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione di massa.

Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche ecce-

zioni, tra cui il servizio più che ventennale assicurato da Radio Radicale.

Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi distribuiti attraverso la rete *Internet*, consentono oggi di mettere a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito di canali informativi per la trasmissione audiovisiva, diretta o differita, delle sedute degli organi dello Stato e degli enti territoriali, oltre che di documenti e immagini.

Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità pressochè illimitata di informazioni audiovisive e testuali e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo reale da qualsiasi parte del territorio.

Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri nella quantità e modalità, ma può interagire con le istituzioni sia scegliendo le informazioni sia manifestando direttamente le proprie opinioni.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, che tutte le sedute pubbliche della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonchè le riunioni pubbliche delle rispettive Commissioni, siano trasmesse in modalità audiovisiva attraverso la rete telematica.

L'articolo 2 costituisce un'integrazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e prevede la pubblicazione in rete telematica degli atti delle amministrazioni che, già oggi, sono tenute a soddisfare la condizione di una completa trasparenza amministrativa.

Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale, per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, in ogni comune, dell'albo pretorio telematico. At-

tualmente, la pubblicità degli atti comunali è garantita quasi esclusivamente dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio e cioè in una bacheca accessibile da ben poche persone.

Non si può non rilevare che in questo modo le decisioni più importanti di un comune, e cioè delibere, appalti, concorsi, gare, bilanci ed altro, sono di fatto sottratte alla conoscenza da parte della generalità dei cittadini, che difficilmente hanno modo di recarsi presso gli uffici comunali per consultare questi documenti e per acquisirne copia.

Di fatto, il principio della pubblicità degli atti e della trasparenza delle attività comunali è vanificato. Questo disegno di legge, lungi dal suggerire scenari "futuribili", si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni pubbliche strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per far fronte ai propri impegni: ne trarrebbero valorizzazione, dunque, non solo l'uso di *media*, che sino a pochissimi anni fa sembravano appannaggio di ristrettissime èlites "tecnologizzate", ma la stessa immagine delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche.

Si può infine osservare che attraverso questa proposta si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete e delle tecnologie telematiche da parte di un numero significativo di cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato, restringendo così il divario che ci separa dai Paesi più industrializzati. La capacità del nostro Paese di competere sui mercati internazionali dipenderà in misura via via crescente dalla diffusione e dall'adozione delle procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali, formativi e produttivi.

Questo disegno di legge fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da "Radicali Italiani", per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini

elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depo-

sitarle – pur non condividendole tutte nel merito – dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, Segretario di "Radicali Italiani"».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TRASMISSIONE AUDIOVISIVA PER VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE PARLA-MENTARI, DEI CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

- 1. Le sedute pubbliche della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonchè le riunioni pubbliche delle rispettive Commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati in rete telema-

tica, nei limiti previsti dalla predetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

2. I servizi telematici di cui al comma 1 devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 3.

- 1. Il Governo, con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
- 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI TRASPA-RENZA DEGLI ATTI COMUNALI. ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO TELEMATICO

Art. 4.

1. È istituito in ogni comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 5.

1. In osservanza del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione nell'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai comuni tiene luogo della pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

Art. 6.

- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:
- a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli *standard* informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
- b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinchè il servizio stesso possa offrire al cittadino la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
- c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;

d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente devono essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, in considerazione della loro particolare sensibilità sociale ed economica.

Art. 7.

1. I servizi telematici di cui al presente capo devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali.

Art. 8.

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge stessa, valutati in 516.457.000 euro.